

Avv. Emanuele Argento
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085.4429997
Email: info@avvocatoargento.it
Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it

R.G. n. /2024



Tribunale di Teramo

Sezione civile

VERBALE D'UDIENZA

Il giorno 4 novembre 2024, alle ore 11:065, innanzi al Giudice dott.ssa Lorenza Pedullà, sono comparsi:

per parte opponente S.R.L., l'Avv. Emanuele Argento,

per parte opposta S.P.A., l'Avv.

, oggi sostituito dall'Avv.

Il procuratore di parte opposta, in via preliminare, insiste per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto per tutti i motivi esposti nella comparsa e nelle memorie *ex art. 171 ter c.p.c.* a cui integralmente si riporta. Si oppone ad ogni avversa eccezione, contestazione e istanza anche istruttoria come formulata dall'opponente e chiede il rinvio della causa per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.

Il procuratore di parte opponente si riporta all'atto di citazione in opposizione a d.i. e memorie successive (ed agli atti tutti) chiedendone l'integrale accoglimento con revoca del d.i. opposto; insiste sulla carenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta, con conseguente difetto di legittimazione e, per l'effetto, chiede il rigetto della domanda di pagamento avanzata dall'opposta; insiste, altresì, per l'accertamento e la dichiarazione della carenza legittimazione ad agire dell'opposta/procuratrice speciale, e, per l'effetto, far dichiarare la nullità e/o inesistenza del mandato conferito per attivarsi per la riscossione del credito oggetto di scissione e che l'opposta non ha diritto di agire *in executivis*; insiste, infine, ai fini dell'accertamento e la dichiarazione della nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle garanzie prestate da parte opponente mediante fidejussioni con ogni conseguenziale provvedimento che verrà ritenuto opportuno e di giustizia.



Impugna e contesta tutte le richieste (in particolare sulla provvisoria esecutività del d.i. opposto) ed eccezioni avanzate da controparte e chiede che la causa venga rinviata per la decisione

Il Giudice

DATO ATTO di quanto sopra;

CONSIDERATO che, quanto all'istanza avanzata da parte opposta, l'art. 648, comma I prima parte c.p.c., sotto un primo profilo, attribuisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a condizione che l'opposizione - *rectius* le eccezioni formulate dall'opponente - non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione (per quest'ultima intendendosi quei mezzi di prova che non involgono un'attività di istruzione in senso stretto, quindi fatti notori, circostanze ammesse pacificamente tra le parti o dal ricorrente);

RILEVATO poi, sotto un secondo e dirimente profilo, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, *"ai fini della concedibilità dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è necessaria anche la sussistenza del ragionevole fumus del credito, nel senso che occorre indagare anche sull'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito: tale "adeguatezza" si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente."* (cfr. Cass n. 507/2009; cfr. altresì Tribunale di Palermo 09/10/2019; Tribunale di Torino sez. I, 22/01/2016, (ud. 22/01/2016, dep. 22/01/2016); cfr. ancora Tribunale di Bari, 13/11/2014; Tribunale di Pescara, 16/08/2013, n. 5482);

RITENUTO che, alla luce degli allegazioni e deduzioni delle parti, i motivi di opposizione dedotti nel libello introduttivo e, segnatamente, la difesa coltivata dall'opponente relativa al difetto di legittimazione attiva (*rectius* difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio azionato) in capo all'opposta presenta profili di rilevanza tali, in punto di *fumus* della pretesa creditoria, da suggerire, almeno allo stato degli atti ed impregiudicata ogni diversa e più approfondita valutazione in sede decisoria, di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, specie alla luce della continua evoluzione che si riscontra in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine agli oneri alligatorii e probatori in caso di cessione in blocco di crediti;



RITENUTA, pertanto, allo stato, l'opportunità di non concedere la provvisoria esecutività del decreto monitorio richiesta da parte opposta;

OSSERVATO infine che deve essere assegnato termine per la instaurazione del procedimento di mediazione, previsto nel caso di specie - stante la materia oggetto del contendere - a pena di improcedibilità ai sensi dell'art 5 D.L.gs. n. 28 del 2010 e che tale onere incombe su parte opposta, nella sua veste di attrice sostanziale, conformemente alla pronuncia n. 19596/2020 resa a Sez. Unite dalla Corte di Cassazione, in base alla quale *"nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo"*;

P.Q.M.

- visto l'art. 648 c.p.c., RIGETTA allo stato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
- ASSEGNA a parte opposta termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione;
- FISSA l'udienza del giorno **11 marzo 2025** per la verifica dell'esito della mediazione;
- DISPONE sin d'ora la **sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., della predetta udienza mediante il deposito di sintetiche note scritte**, dirette unicamente a rappresentare le istanze e le conclusioni di parte in coerenza con la specifica attività processuale oggetto dell'udienza, deposito da effettuarsi possibilmente entro le ore 8:30 del giorno d'udienza indicato, onde consentire alla Cancelleria di lavorarle per tempo.

IL GIUDICE

dott.ssa Lorenza Pedullà

